

Integrazione alla Legge Regionale 25/2/1973 n. 14 "Costituzione della S.p.A. denominata "Società Regionale per la Promozione dello Sviluppo Economico dell'Umbria".

Art. 1

La Giunta Regionale è autorizzata a proporre in sede di assemblea della Società Regionale per la promozione dello Sviluppo Economico dell'Umbria le necessarie modifiche statutarie affinché lo Statuto preveda:

- 1) che sono organi della Società: l'assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo, il Presidente, il Collegio sindacale e il Direttore generale;
- 2) la costituzione del Comitato esecutivo, con la presenza del Presidente, del Vice Presidente e del Direttore Generale della società e di altri 2 componenti scelti ogni tre anni dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno e in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dal D.P.R. 350/1985;
- 3) l'attribuzione al Comitato esecutivo della competenza a deliberare interventi che non comportino un'esposizione, compresa quella già in essere, nei confronti del beneficiario superiore a £. 500 milioni; contributi a vario titolo non superiori a 100 milioni e ad esercitare ogni altra attribuzione delegatagli dal Consiglio di amministrazione;
- 4) la partecipazione di diritto al Consiglio di amministrazione con voto consultivo del Direttore generale;
- 5) che al Direttore Generale oltre ai normali compiti inerenti al suo ufficio spettino quelli di:
 - proposta al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo delle questioni sulle quali detti organi sono chiamati a deliberare;
 - di esecuzione, firmando i relativi atti, delle deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;

- di proposta al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo dei provvedimenti riguardanti il personale, ivi comprese le assunzioni di personale di qualunque grado:

facoltà di impiegare la liquidità della Società nell'ambito dei criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- 6) la possibilità per la Società di costituire, sentita la Giunta Regionale, società operative per l'attuazione di specifici progetti, assumendo una partecipazione anche superiore al 50% del capitale;
- 7) la possibilità di gestire, per conto della Regione e a seguito di stipula tra la Giunta Regionale e la Società di apposita convenzione, fondi finalizzati a particolari interventi, istituiti con legge regionale;
- 8) l'obbligo a trasmettere alla Giunta Regionale, nei modi e nei termini dalla stessa stabiliti, le situazioni periodiche e le altre informazioni richieste oltre quelle già previste dalle Leggi Regionali 14/1973 e 40/1973;
- 9) l'obbligo a richiedere il preventivo parere favorevole della Giunta Regionale, quando il rischio derivante dall'intervento da effettuare, sommato a quello in essere con lo stesso soggetto o con lo stesso gruppo economico, superi l'importo di un decimo del capitale sociale.